



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

Allegato A

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA e FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO
SANITARI, LAVANOLO e GUARDAROBA, MANUTENZIONE VERDE per le
STRUTTURE GESTITE dall'Azienda di Servizi alla Persona "SENECA"**

CIG: 29010527D6

DISCIPLINARE DI GARA e CAPITOLATO SPECIALE

Anni 2011-2015

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Affidamento dei servizi di pulizia e relativa fornitura di prodotti igienico sanitari, lavanolo e guardaroba, manutenzione verde, per le strutture gestite dall’Azienda Pubblica di Servizi alla persona “Seneca” di seguito denominata “Azienda”, secondo le condizioni e modalità di esecuzione indicate nel presente disciplinare.

Art. 2 - Durata del contratto.

La durata contrattuale è stabilita in **n. 4 (quattro)** anni a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, presumibilmente a decorrere dal 1 Settembre 2011. La durata contrattuale potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall’Azienda, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, per mesi 6 (sei) mediante comunicazione scritta dell’Azienda entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto.

Art. 3 - Procedura e criterio d’aggiudicazione.

La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs 163/2006 e l’aggiudicazione avviene mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81 e 83 del Codice dei Contratti. Il servizio è suddiviso in lotti e l’aggiudicazione avverrà per l’intero servizio, non saranno ammesse offerte parziali.

Art. 4 - Importo a base d’asta

L’importo posto a base di gara, per la sua intera durata prevista in 4 (quattro) anni a partire dalla data d’attivazione del servizio indicata in apposito verbale di inizio delle attività, è di € 1.394.000,00 (unmilionetrecentonovantaquattromila/00), oltre I.V.A., così suddivisi:

- € 1.382.935,00 (unmilionetrecentottantaduemilanovecentotrentacinque/00 euro), oltre I.V.A., per lo svolgimento delle prestazioni di servizio;
- € 11.065,00 (undicimilasessantacinque/00 euro), oltre I.V.A., per il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale non soggetto a ribasso.

Art. 5 - Sopralluogo obbligatorio.

È previsto, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, un sopralluogo obbligatorio, da parte del legale rappresentate o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità - patente di guida o carta d’identità o passaporto – di quest’ultimo) per prendere visione dei luoghi e dei locali, dove si svolgerà il servizio oggetto dell’appalto.

La visita - che dovrà essere effettuata come termine ultimo entro e non oltre il giorno 14 Luglio 2011 – dovrà essere prenotata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la richiesta di sopralluogo, telefonicamente ai numeri sotto indicati.

LOTTO	STRUTTURE	RESPONSABILE DEL SOPRALLUOGO	TELEFONO
1	Casa Residenza San Giovanni in Persiceto	Gianna Balboni e Mariangela Fantozzi	051 821702
2 e 9	Casa Residenza Sant’Agata	Wilma Leprotti e	051 956113

FIRMA del rappresentante/i legale/i dell’Impresa.

	Bolognese e uffici amministrativi	Marzia Verasani	
3	Casa Residenza Crevalcore	Roberta Ansaloni e Laretta Berti	051 982826
4, 5, 6, 7	Centri Diurni	Adriana Bondi	051 827582
8	Uffici di Via IV Novembre – San Giovanni in Persiceto	Adriana Bondi	051 827582

La persona interessata al sopralluogo dovrà presentare l'allegato D, debitamente compilato che, al termine del sopralluogo, sarà vistato, per ogni sede, dall'accompagnatore dell'Azienda e dovrà essere inserito nella documentazione richiesta, come previsto al paragrafo 12.8.

Art. 6 - Richiesta di eventuali chiarimenti.

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura giuridico amministrativa e tecnica, inerenti la presente procedura di gara, facendoli pervenire per iscritto alla c.a. del Dr. Lorenzo Sessa all'indirizzo di posta elettronica certificata asp-seneca@cert.provincia.bo.it oppure a/m fax al numero 051 6828030.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e potranno essere presentate fino al giorno 15.07.2011.

L'Azienda provvederà a fornire risposte tempestive e a pubblicare i chiarimenti più rilevanti ed eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.asp-seneca.it>.

Art. 7 - Pubblicazione atti di gara.

L'Azienda metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.asp-seneca.it, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data d'invio del bando alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

L'Azienda pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e capitolato speciale;
- Capitolato tecnico e allegati (schede e planimetrie);
- Modulistica;
- DUVRI.

Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), f) bis, del Codice dei contratti, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a **pena di esclusione** di tutte le offerte presentate,

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta, **pena di esclusione**, per quali consorziati concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare, **pena di esclusione**, in sede di offerta l'elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Ai sensi di quanto previsto al comma 1, m-quater) dell'art. 38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

Art. 9 - Requisiti per la partecipazione alla gara.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a **pena di esclusione** dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi e con l'osservanza delle seguenti indicazioni di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

- 9.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
- 9.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L.248/2006;
- 9.3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.
- 9.4 che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
- 9.5 che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 9.6 che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora

- partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del Codice dei Contratti;
- 9.7 che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui, rispettivamente, agli artt. 36, co. 5, e 37, co. 7 del Codice dei Contratti;
- 9.8 rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 9.9 di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla vigente normativa;
- 9.10 non essere soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo o ogni altro procedimento della stessa natura previsto dalla vigente normativa;
- 9.11 nei confronti del legale rappresentate, direttori tecnici, soci(per le società in nome collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) non sia stata emessa sentenza condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- 9.12 nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
- 9.13 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte,delle tasse, dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato vigente, in cui è stabilito l'operatore economico;
- 9.14 non essere risultato/a, negli ultimi due anni, soccombente in una azione civile per gravi atti discriminatori, ai sensi dell'art 44 del D.Lgs. 286/98 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
- 9.15 non essere stato condannato, con sentenza definitiva, per:
- partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita dall'art. 2, paragrafo1, dell'azione comune 98/773/GA1 del Consiglio;
 - corruzione, quale definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'art.3, paragrafo1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. I della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10.06.1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- 9.16 di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti risultanti da dati in possesso dell'Osservatorio;
- 9.17 di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 9.18 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90;

- 9.19 accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e negli allegati;
- 9.20 avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- 9.21 aver preso atto che per il presente appalto vi sono rischi da interferenze come evidenziati nel DUVRI elaborato dall'Amministrazione ed allegato al capitolato tecnico e di averne tenuto conto nel formulare l'offerta;
- 9.22 che l'impresa informerà l'Azienda su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa dell'Azienda o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale dell'Azienda. A tale proposito l'Impresa indicherà un proprio referente;
- 9.23 tener conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (valutando i costi dei rischi specifici della propria attività), di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro;
- 9.24 prezzi dell'offerta (IVA esclusa) devono intendersi comprensivi di ogni onere dovuto all'Impresa in connessione con l'esecuzione del contratto;
- 9.25 recarsi sui posti dove devono eseguirsi i servizi e di aver preso conoscenza dei locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato i prezzi praticati remunerativi tali da consentire l'offerta che starà per fare;
- 9.26 avere in dotazione le attrezzature, ed il personale necessari per la buona esecuzione del servizio;
- 9.27 accettare la condizione di esecuzione del servizio con lavoratori svantaggiati.

REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO

- 9.28 fatturato globale d'impresa riferito agli esercizi 2008-2009-2010 pari ad almeno € 2.500.000,00 - I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;
- 9.29 fatturato in servizi di pulizie, servizio principale, (per strutture residenziali/semiresidenziali per anziani e/o strutture sanitarie pubbliche o private) riferito agli esercizi 2008-2009-2010 pari ad almeno € 1.000.000,00 - I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;
- 9.30 fatturato in servizi di lavanderia/guardaroba, servizio secondario, (per strutture residenziali/semiresidenziali per anziani e/o strutture sanitarie pubbliche o private) riferito agli esercizi 2008-2009-2010 pari ad almeno € 350.000,00 - I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;
- 9.31 idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a **pena d'esclusione**, in originale in sede di formulazione dell'offerta;

I requisiti di cui ai punti 9.28, 9.29 e 9.30 possono essere dimostrati in sede di gara mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante resa ai sensi del D. P. R. 445/2000.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato rispettivamente tramite la presentazione dei conti economici e la certificazione di buona esecuzione dei servizi resa dalle stazioni appaltanti.

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALE

- 9.32 **iscrizione all'apposito registro**, se cooperative, **o al registro delle imprese della Camera di Commercio**, come impresa di pulizia ai sensi dell'art. 1 del D.M. 274/97 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “f”, di cui all'art. 3 del citato decreto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente;
- 9.33 **possesso** di una valida **certificazione** del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 attinente l'attività dei servizi di pulizia;
- 9.34 **possesso** di una valida **certificazione** di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004;
- 9.35 **possesso** di una valida certificazione SA8000;
- 9.36 aver avuto, nel triennio 2008-2009-2010, un numero medio annuo di addetti non inferiore a 40 unità.

Per i punti 9.33, 9.34 e 9.35 l'impresa deve autocertificare il possesso di tale requisito come previsto nell'allegato C, da comprovare successivamente mediante presentazione di copia conforme all'originale.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari e GEIE (art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.) i requisiti predetti dovranno essere posseduti:

- da tutte le imprese nel caso dell'ISO 9001:2008;
- almeno dalla capogruppo nel caso dell'ISO 14001:2004 e dell'SA 8000.

In caso di consorzi, di cui alla lettera b) e c) dell'art. 34 co. 1 Lgs. 163/2006 e s. m. i., i requisiti predetti dovranno essere posseduti:

- dal consorzio stesso nel caso dell'ISO 9001:2008;
- almeno da una delle consorziate che eseguono il servizio prevalente nel caso dell'ISO 14001:2004 e dell'SA 8000.

Il requisito di cui al punto 9.36 può essere sommato tra i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio, fermo restando che tale requisito deve essere attribuibile per almeno il 60 % all'impresa mandataria o ad una delle imprese consorziate e per almeno il 10 % a ciascuna mandante o altre imprese consorziate.

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 comma 1 del Codice dei Contratti il requisito relativo al numero medio annuo di dipendenti deve essere posseduto e dimostrato dal consorzio stesso.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Nel successivo articolo 12 del presente disciplinare vengono descritte le modalità richieste e relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi, a pena di esclusione dalla presente procedura.

Per quanto attiene la dimostrazione del possesso del requisito relativo alle idonee dichiarazioni bancarie, nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del Codice dei contratti.

Ai sensi del disposto dell'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate dai concorrenti, la Commissione di gara procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e

tecnico-professionale con le modalità e gli effetti stabiliti dall’art. 48, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti e nel presente Disciplinare di gara.

ATTENZIONE:

- a. per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato, di cui ai precedenti punti 9.28, 9.29 e 9.30, devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività];
- b. i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento d’imprese o consorzio ordinario (di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del Codice dei Contratti) devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili (di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti), detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto;
- c. in caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 del Codice dei Contratti i requisiti relativi al fatturato globale e al fatturato analogo per servizio prevalente (pulizie) devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio nel suo complesso e dichiarati dal consorzio;
- d. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del Codice dei Contratti), già costituito o da costituirsi, si richiede quanto segue:
 - d.1 i requisiti relativi al fatturato globale e al fatturato analogo per servizio principale (pulizie), di cui ai precedenti punti 9.28 e 9.29, dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito deve essere posseduto almeno al 60% dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti;
 - d.2 il requisito relativo al fatturato analogo per servizio secondario (lavanderia-guardaroba), di cui al precedente punto 9.30, dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso;
- e. le dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun componente il RTI o consorziate esecutrici;
- f. il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese, di cui al precedente punto 9.32:
 - nell’ipotesi di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della fascia di classificazione prevista (fascia “f”), fermo restando che l’impresa mandataria (capogruppo) o l’impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla “e”;
 - nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lettere b) e c) del Codice dei contratti il requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso.

Art. 10 - Termini e modalità di presentazione dei documenti.

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati (di seguito denominati Imprese), dovranno far pervenire, a **pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 20 Luglio 2011**, presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “SENECA” – Ufficio Affari Generali - Via Sibirani, 3 – 40019 Sant’Agata Bolognese.

Sulla busta devono essere riportati:

- **intestazione dell’offerente** (ragione sociale, indirizzo, P. IVA, numero di telefono, numero di fax, e.mail del mittente), in caso di associazione temporanea d’**impresa (ATI) l’intestazione dell’Impresa capogruppo** e delle imprese **mandanti**;
- la seguente dicitura: “NON APRIRE – contiene offerta relativa alla procedura di gara – servizi di pulizia, guardaroba (lavanderia e stireria) manutenzione verde, fornitura di biancheria piana e di prodotti igienico sanitari”
- data e orario di scadenza della procedura di gara in questione;

La trasmissione dovrà avvenire, a mezzo servizio postale raccomandata A/R, espresso o a/m corriere o recapito a mano, mediante un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura contenente la documentazione descritta ai successivi artt. al seguente indirizzo:

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Seneca”
Ufficio Affari Generali
Via Sibirani n. 3
40019 Sant’ Agata Bolognese

In caso di recapito a mano il plico dovrà essere consegnato negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Affari Generali e cioè:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Al fine della validità della presentazione dell’offerta nel termine prefissato, farà fede la data del timbro di protocollo dell’Azienda “Seneca”.

Onde evitare disguidi in merito alla ricezione delle buste in tempi utili per la partecipazione alla gara l’Azienda invita esplicitamente gli offerenti a inoltrare le buste esclusivamente all’indirizzo sopra riportato e negli orari sopra indicati e quindi ad evitare la consegna o l’inoltro ad uffici o servizi dell’Azienda diversi dall’Ufficio Affari Generali come sopra specificato ed in orari diversi da quelli sopra indicati.

Resta inteso che il recapito della busta rimane a esclusivo rischio del mittente e ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giungesse a destinazione in tempi utili, non saranno ammessi reclami.

Non sono ammessi alla gara gli offerenti le cui buste pervengano all’Azienda dopo la scadenza del termine sopraindicato e questo anche qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a forza maggiore, a caso fortuito o a causa imputabile a terzi.

Non sono prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all’Azienda dopo la scadenza del termine sopra indicato.

L’Azienda non si assume responsabilità di nessun genere per le richieste non formulate per iscritto e/o non evase per iscritto.

I documenti di gara sono reperibili sul sito Internet www.asp-seneca.it, da dove possono essere scaricati.

Art. 11 - Documentazione da presentare per la partecipazione alla gara.

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, **a pena di esclusione**, le seguenti condizioni:

- un unico plico riportante le indicazioni di cui all'art. precedente, contenete le altre buste, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura;
- Il plico sopra citato dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, **a pena di esclusione**, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema), che confermino l'autenticità della chiusura originaria:
 1. la Busta “A”, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti amministrativi”, dovrà contenere, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo art. 12;
 2. la Busta “B”, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”, dovrà contenere, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo art. 13;
 3. la Busta “C”, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo art. 14.

Se inavvertitamente, qualcuno dei documenti, dovesse venire chiuso in una busta diversa da quella prevista, si comunica che, poiché non è possibile procedere in sede di valutazione della regolarità della presentazione dei suddetti documenti né all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica né a quella contenente l'offerta economica, il documento/i mancante/i verrà/anno considerato/i come non presentato/i e si procederà all'ESCLUSIONE DELLA IMPRESA.

Art. 12 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Detta busta dovrà, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati documenti:

- 12.1 il presente disciplinare di gara (All. A):** ogni foglio del presente disciplinare di gara deve essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'offerente (in caso di ATI, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate).
- 12.2 il capitolato tecnico (All. B):** ogni foglio del capitolato tecnico deve essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'offerente (in caso di ATI, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate).
- 12.3 istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni (All. C):**
 - in caso d'impresa singola presentare allegato “C/imprese”: sottoscritto dal legale rappresentante,

- in caso di consorzio presentare allegato “C/consorzio coop di lavoro – consorzi stabili”: sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio e delle consorziate che svolgeranno il servizio,
- in caso di ATI presentare allegato “C/RTI – consorzi ordinari”: sottoscritto da ciascuna impresa concorrente;

A tale dichiarazione **deve essere allegata PENA L'ESCLUSIONE, copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore/i**. In alternativa è facoltà dell'Impresa di presentare la dichiarazione sottoscritta con firma autenticata ai sensi della normativa vigente; in questo caso non è necessario allegare copia del documento d'identità.

12.3.1 Domanda di partecipazione

I concorrenti dovranno produrre, utilizzando l'apposito modulo “All. C”, corredato di n. 1 marca da bollo da € 14,62, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore richiedenti la partecipazione a gara, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) e di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2005) comprovanti e attestanti i requisiti di cui al precedente art. 9.

N.B.1) *In caso di partecipazione alla gara in:*

- raggruppamento di imprese o consorzio ordinario (di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e e) del Codice dei Contratti), le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;

- consorzi fra cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili (di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti), le dichiarazioni di cui sopra vanno rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

N.B.2) *La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38 del Codice, lett. b) e c), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:*

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico;
- procuratori speciali o generali delle società.

Ai fini di cui sopra andrà utilizzato l'apposito modulo presente nell'allegato. C.

ULTERIORI DICHIARAZIONI - Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, geie

A) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

Inoltre si deve dichiarare:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

B) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

12.3.2 Dichiarazione del datore di lavoro del consorzio e del datore di lavoro di ciascun componente del consorzio in merito al possesso dei requisiti tecnico-professionali obbligatori (presente nell'allegato C);

12.3.3 Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. 163/2006)

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare:

- Dichiarazione (presente nell'allegato C) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta:

1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;
3. che si impegna a depositare presso l'Amministrazione, qualora risulti aggiudicatario del servizio, copia autenticata del contratto di avvalimento sottoscritto tra l'ausiliaria e l'ausiliato;

- Dichiarazione (presente nell'allegato C) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:

- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, s.m.i.;
- di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;
- che s'impegna a stipulare con il soggetto ausiliato, qualora risulti aggiudicatario del servizio, il contratto di avvalimento ovvero (in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto appartenente al medesimo gruppo) dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

12.3.4 Modello GAP (presente nell'allegato C)

Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante, il mod. GAP allegato agli atti di gara visibili sul sito dell'Azienda. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione.

12.3.5 Dichiarazione di subappalto (presente nell'allegato C)

Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente, o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, indica esattamente le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale.

La dichiarazione va presentata con assolvimento dell'imposta di bollo € 14,62.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione l'Amministrazione non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo.

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d'onere, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto), pena la nullità del contratto di subappalto.

Sono fatti salvi in tal caso i diritti e le pretese dell'Azienda vantati nei confronti dell'Impresa per eventuali danni subiti a causa dell'affidamento anche parziale del servizio oggetto della presente gara.

In ogni caso è fatto divieto all'Impresa di avvalersi di società o di agenzie d'intermediazione o di somministrazione di manodopera o di studi professionali interposti per la fornitura di manodopera, per l'esecuzione anche parziale, del servizio oggetto della presente procedura.

Sarà fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

N.B. A tutte le dichiarazioni dovrà essere allegata **a pena di esclusione** copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000.

Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del soggetto firmatario.

La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/” della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Si rammenta la responsabilità penale cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

12.4 Deposito cauzionale provvisorio: per partecipare alla gara è richiesta, **a pena di esclusione**, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta.

In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.

Il valore del deposito cauzionale è pari all’1% (un per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (€ 1.394.000,00) e pertanto ammonta a € 13.940,00.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicatario resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicatario resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo.

Si precisa che, a norma dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:

a. assegno circolare intestato all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “SENECA”;

b. versamento della somma a titolo di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito. Nel caso in cui la cauzione venga prestata tramite versamento lo stesso dovrà avvenire mediante bonifico bancario avente come beneficiario l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “SENECA”, da appoggiare a: Unicredit Banca spa

CODICE IBAN: IT 03 T 02008 37090 000010965147.

Copia della ricevuta del versamento deve essere inserita nella busta. Nel caso di mancanza di tale ricevuta, si procederà all’ammissione con riserva e si verificherà l’effettivo versamento della cauzione.

Nel caso di versamento sul c/c intestato all’Azienda, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’Azienda dovrà appoggiare il mandato di pagamento.

c. mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “SENECA”. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, **a pena di esclusione:**

- una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, con annesso impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 90 (novanta) giorni su richiesta dell'Azienda nel corso della procedura, qualora al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (cfr. art 75 D. Lgs. 163/2006),
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile (cfr. art 75 D. Lgs. 163/2006);
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda (cfr. art 75 D. Lgs. 163/2006).

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.

In caso di RTI dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione di cui al precedente punto c) dovrà essere intestata, a **pena di esclusione**, a ciascun componente il RTI.

12.5 Dichiarazione per deposito cauzionale definitivo

A pena d'esclusione dovrà essere presentata una dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto.

12.6 Contributo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della L. 266/05

Trattandosi di appalto d'importo compreso tra la soglia di € 1.000.000 e quella di € 5.000.000, ai sensi di quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con propria deliberazione del 3 novembre 2010, le imprese che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenute, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, al versamento, a favore della stessa Autorità, di € 140,00 (centoquaranta/00 euro) da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet dell'Autorità (www.avcp.it – contributi in sede di gara).

Al fine di verificare all'avvenuto pagamento, occorre allegare copia di ricevuta, pena esclusione.

La Commissione di gara, **ai fini dell'esclusione** dalla gara del partecipante, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

12.7 Dichiarazioni bancarie

Dovranno essere prodotte idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a pena d'esclusione, in originale in sede di formulazione dell'offerta.

12.8 Attestato di avvenuto sopralluogo obbligatorio (all. D)

Andrà inserito nella busta “A” l’allegato D, debitamente compilato in occasione dei sopralluoghi e vistato dall’accompagnatore dell’Azienda.

12.9 Una dichiarazione (di cui all’allegato C) da prodursi solo in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa firmata dal legale rappresentante dell’Impresa designata capogruppo (mandataria) di agire sia in nome e per conto proprio sia in nome e per conto delle indicate imprese mandanti.

Art. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

La documentazione del plico-offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio e presentata in busta sigillata e deve contenere, **pena esclusione dalla gara**:

- 1) il progetto tecnico relativo all’espletamento del servizio;
- 2) il progetto di reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati.

1. Progetto tecnico complessivo relativo all’espletamento del servizio di pulizia e fornitura di prodotti igienico sanitari, guardaroba e lavanolo, manutenzione verde, suddiviso per Lotti e per attività (dove ne siano presenti diverse).

Al fine di consentire alla Commissione una valutazione in relazione alle operazioni richieste oggetto dell’Appalto, l’Impresa dovrà obbligatoriamente fornire le indicazioni di seguito riportate in carattere sottolineato:

A conclusione della descrizione del punto A dovrà essere indicato in maniera chiara:

- il **monte ore totale annuale** inteso come la somma delle ore di tutti i Lotti e delle singole attività richieste nei Lotti diviso per qualifica e livello del personale impiegato.
- **Il numero totale**, diviso per qualifica, **del personale** impiegato in tutti i Lotti.

A. Sistema organizzativo di fornitura dei servizi

Il sistema organizzativo deve essere descritto mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

A1 - Piano del servizio di pulizie inteso come monte ore

- monte ore annuo per pulizie giornaliere;
- monte ore annuo per le pulizie periodiche;

A2 - Piano degli interventi di pulizie giornaliere e periodiche, con illustrazione dei criteri e le modalità tecniche d’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;

con le seguenti specifiche:

- frequenze/calendari,
- fasce orarie,
- numero addetti al servizio giornaliero e periodico e loro qualifica,
- orario di lavoro giornaliero,
- orario di lavoro periodico.

Devono essere **qui** inserite **pena esclusione dalla gara** tutte le schede tecniche dei prodotti igienico-sanitari da fornire ed indicati nel capitolato tecnico e dei prodotti impiegati per le pulizie.

A3 - Sistema organizzativo di fornitura del servizio lavanolo e guardaroba.

Servizio di guardaroba

Relazione con indicazione del monte ore annuo, numero addetti e relativa qualifica, modalità d'esecuzione del servizio guardaroba (solo LOTTO 1 escluso lavanolo);

Servizio di lavanolo

Piano degli interventi che illustri l'organizzazione e le modalità operative che intende adottare per lo svolgimento del servizio comprensiva:

- dell'indicazione dove verranno svolte le lavorazioni;
- della capacità produttiva del/degli stabilimenti indicati;
- delle metodologie adottate per il lavaggio della biancheria;
- della metodologia della stiratura;
- della metodologia di disinfezione, ivi compresa la disinfezione dei materassi e dei guanciali;
- degli orari e della metodologia adottata per il ritiro della biancheria sporca, il trasporto/consegna della biancheria pulita nella sede, compreso l'elenco delle attrezzature usate, con indicazione di orari e frequenza proposti;
- della modalità di distribuzione della biancheria;
- della dotazione iniziale fornita;
- delle garanzie di continuità del servizio;
- controlli adottati per verificare la qualità del servizio di lavaggio/stiratura/noleggio e di funzionamento del servizio trasporto/consegna.

Devono essere **qui** inserite **pena esclusione dalla gara** le schede tecniche della biancheria piana e le schede tecniche dei detersivi per lavanolo e guardaroba.

A4 - Sistema organizzativo di fornitura del servizio verde.

- piano degli interventi ordinari e periodici, con illustrazione dei criteri e le modalità tecniche d'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

con le seguenti specifiche:

- frequenze/calendari,
- fasce orarie,
- numero addetti al servizio e relativa qualifica.

B. Formazione del personale impiegato.

Per il personale indicato nell'appalto con specifica indicazione dei programmi di formazione/aggiornamento previsti per il personale impiegato nel contratto per il triennio

contrattuale, con concreto riferimento ai servizi oggetto del contratto ed alle caratteristiche delle strutture destinatarie del servizio.

C. Modalità sostituzioni del personale e strategia di contenimento del turn over.

Per il personale indicato nell'appalto con specifica indicazione della modalità di sostituzione del personale in caso di malattia, ferie, fine rapporto, modalità di inserimento lavorativo di un nuovo operatore, strategie messe in atto dall'Impresa per contenere/limitare il turn over del personale.

D. Attrezzature e macchinari.

Con relativa descrizione e quantità che verranno impiegate in ciascun lotto, indicando quali di esse saranno lasciate in deposito presso la diverse Sedi e quali invece verranno utilizzate per più sedi.

E. Metodologie tecnico-operative intese come sistema di autocontrollo.

Da interpretare come autoverifiche concrete e pratiche, con specificazione di tempi e modalità che l'impresa intende adottare per garantire la corretta applicazione di quanto previsto nel capitolato oneri- schede tecniche e nel progetto tecnico presentato.

F. Proposte migliorative.

Relative alla qualità del servizio e comprese nel prezzo di gara offerto. Verranno presi in considerazione prestazioni aggiuntive, ove ritenute utili e la predisposizione di un sistema di customer satisfaction sui servizi svolti, in termini di monitoraggio e valutazione del gradimento e alla modalità di attivazione di possibili azioni correttive e/o preventive.

G. Risparmio energetico e attenzione all'ambiente.

Relativo ad impiego di attrezzature e macchinari volti al risparmio energetico, al rispetto dell'impatto ambientale in ordine a prodotti utilizzati rumorosità delle attrezzature. In particolare: piani per la raccolta differenziata dei rifiuti, prodotti detergenti a ridotto impatto ambientale, attrezzature a basso consumo di energia, uso di contenitori in materiale non vergine o riciclabile, sistemi di dosaggio finalizzato a minor consumo di prodotto da utilizzare in loco, utilizzo di panni in microfibra riutilizzabili o carta riciclata.

Il testo del progetto tecnico complessivo (A+B+C+D+E+F+G) non potrà superare le 120 facciate (escluse le schede dei prodotti), numerate, formato A4 – carattere 12 giustificato, interlinea 1,5.

Il testo del progetto tecnico complessivo dovrà inoltre essere redatto riportando in maniera precisa il riferimento alle lettere (A, B, C, D, E, F, G) ed il riferimento ai titoli sottolineati (es. lettera A. Sistema organizzativo.....descrizione del sistema organizzativo.)

2. Progetto di reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati (L. n. 381/91).

Ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'impresa ha l'obbligo di eseguire l'appalto con l'impiego di persone svantaggiate di cui all'art. 4 co. 1 L. 381/1991, fornendo per ciascun lavoratore un progetto personalizzato d'inserimento, una scheda specificante lo stato di svantaggio e la relativa qualifica professionale, se necessaria, per lo svolgimento del servizio.

Il progetto dovrà contenere:

- A. numero di persone e relativo monte ore messo a disposizione;
- B. attività che verranno svolte dalle persone inserite;
- C. modalità di raccordo con i servizi sociali e sanitari del territorio;
- D. personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate;
- E. esperienza maturata e documentata nell’ambito degli inserimenti lavorativi almeno negli ultimi tre anni antecedenti al bando.

La percentuale minima di ore rispetto al monte ore complessivo che dovrà essere svolto dal personale svantaggiato è del 10%.

Il progetto di reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati complessivo di tutti i Lotti non potrà superare le 25 facciate, numerate, formato A4 – carattere 12 giustificato, interlinea 1,5.

Il progetto presentato è vincolante e l’Impresa è tenuta a realizzarlo all’interno della Struttura/Lotto per la quale è proposto.

ATTENZIONE: non saranno ammessi alla fase successiva della gara i concorrenti la cui offerta tecnica avrà riportato un punteggio complessivo inferiore a 36 punti.

A **pena di esclusione**, la busta contenente l’OFFERTA TECNICA deve essere chiusa in apposita busta sigillata, e poi inserita nella busta principale.

Art. 14 - Contenuto della busta “C” - OFFERTA ECONOMICA.

L’**Offerta economica**, predisposta secondo il modello All. E, con assolvimento dell’imposta di bollo €14,62 ogni quattro facciate stampate, deve essere debitamente sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante pro-tempore dell’Impresa (in caso di ATI da tutti i soggetti partecipanti) e **indicare**:

- 1) **l’importo complessivo offerto - espresso in cifre ed in lettere - per l’intera durata dell’appalto (4 anni), IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto alla base di gara pari ad € 1.382.935,00;**
- 2) **l’importo complessivo dell’appalto - espresso in cifre ed in lettere, includente gli oneri per la sicurezza di €11.065,00, oltre IVA, non soggetti a ribasso.**
- 3) **La tariffa oraria (in cifre e in lettere) che s’intende applicare per l’esecuzione del servizio di pulizia di cui al capitolato tecnico.**

L’importo complessivo offerto in cifre e in lettere per ciascun Lotto e per i Lotti che prevedono più ATTIVITÀ l’impresa dovrà indicare anche il prezzo offerto relativo alla singola ATTIVITÀ in cifre ed in lettere.

Si invitano le imprese offerenti ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’Allegato “E”.

La somma dei prezzi offerti per singola Attività all’interno dei singoli Lotti dovrà essere UGUALE **pena esclusione** dalla gara, al Totale prezzo offerto per il Lotto; così come la somma dei prezzi offerti per i singoli Lotti dovrà essere UGUALE **pena esclusione** dalla

gara al Totale prezzo complessivo offerto. Il Prezzo offerto è da intendersi sempre quadriennale.

Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza, nell'offerta economica, tra prezzo in cifre ed in lettere sarà ritenuto valido ed impegnativo quello in lettere, salvo il caso di evidente errore materiale.

In base all'art. 2 del DPCM 13.3.1999, n. 117, e relativamente al servizio principale (pulizie) l'Impresa dovrà inoltre specificare a **pena di esclusione**, la composizione del prezzo quadriennale offerto con riferimento al numero di dipendenti, le qualifiche, il livello, il numero globale delle ore di lavoro, il costo orario ed il costo globale; i costi dell'eventuale subappalto, i costi delle attrezzature e dei prodotti, i costi dei materiali consumabili (sia di quelli impiegati in attività specifica di pulizie sia dei prodotti igienico-sanitari come indicati nel capitolato tecnico: carta igienica, rotoloni da cucina, sapone per mani e salviette asciugamani usa e getta; i costi per spese generali, i costi d'ammortamento per i macchinari, nonché gli utili d'impresa.

In nessun caso l'Azienda considererà ammissibile offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria, delle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali.

La base d'asta, (Iva esclusa) è fissata in € 1.394.000,00 (triennali).

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'Impresa può formulare una sola offerta, non sono consentite offerte alternative e non sono ammesse offerte parziali né condizionate.

Offerta economica in caso d'impresa singola

In caso d'impresa singola va compilato l'apposito schema dell'Allegato E (offerta economica in caso di impresa singola) che deve essere sottoscritto, a **pena di esclusione** dalla procedura di gara, dal legale rappresentante dell'Impresa.

Offerta economica in caso di raggruppamento temporaneo e consorzi ordinari di concorrenti

In caso di ATI va compilato l'apposito schema dell'allegato E (Offerta economica in caso di RTI/Consorzio ordinario) che deve essere sottoscritto, a **pena di esclusione** dalla procedura di gara, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate. Deve inoltre essere contenuto l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del Decreto legislativo n. 163/2006.

Nell'offerta congiunta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese associate.

Offerta economica in caso di consorzio

In caso di Consorzio d'Impresa, l'offerta dovrà essere firmata, a **pena di esclusione** dalla procedura di gara, dal legale rappresentante del Consorzio, o da persona abilitata ad

impegnare validamente il Consorzio medesimo, compilando lo schema allegato E (offerta economica in caso di Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro e Consorzi Stabili) con l'indicazione delle imprese per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate.

A PENA DI ESCLUSIONE, L'ALLEGATO E, scelto e compilato confacente al proprio caso, deve essere chiuso senza alcun altro documento in apposita busta sigillata, e poi inserita nella busta principale.

Sul plico – **offerta economica** devono essere riportati:

1. l'intestazione dell'Impresa, in caso di raggruppamento l'intestazione dell'Impresa capogruppo e delle imprese mandanti;
2. la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa.

A pena di esclusione l'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Art. 15 - Modalità relative all'espletamento della gara, all'aggiudicazione, valutazione dell'offerta.

L'aggiudicazione sarà disposta mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità sotto riportate.

L'Azienda si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purchè ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del Codice dei Contratti, l'Azienda si riserva di non aggiudicare nel caso in cui l'offerta/e siano ritenuta/e non soddisfacente/i dal punto di vista del progetto tecnico, ovvero qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei Capitolati, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

In caso di parità il punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata la percentuale più alta di ribasso dell'offerta economica (prezzo). In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex. Art. 77 R. D. 827/1924).

La comunicazione scritta dell'avvenuta aggiudicazione impegna l'aggiudicatario al pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, anche nelle more della stipula del contratto.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Azienda né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Si informa che il verbale di gara non ha valore di contratto e che l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all'apertura delle offerte ed alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti della medesima Azienda.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando integrale di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.

ATTENZIONE

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l'elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda (www.asp-seneca.it) . Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, nominata come previsto dall'art. 84 del Codice dei contratti.

La Commissione in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Prima fase

La Commissione di gara si riunisce in seduta pubblica, per l'apertura della busta “A”, alle ore **10.00** del giorno **Martedì 2 Agosto 2011**, presso la sede di Sant'Agata Bolognese dell'Azienda, (c/o Casa Residenza – Via Sibirani, 3). Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno indicate sul sito web dell'Azienda, potrà assistere 1(un) incaricato di ciascun concorrente, munito di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

Al fine di consentire al personale dell'Azienda di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti e della documentazione richiesta provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara delle sole imprese la cui documentazione sia completa e regolare e all'esclusione delle altre ove ricorrano le cause

di esclusione previste dal presente capitolato. In questa sede non provvede all'apertura delle offerte economiche;

b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A”, “B” e “C”;

c) apertura della sola busta “A” ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi;

d) procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti.

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all'apertura della busta “B”, la Commissione, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando all'unità superiore.

A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i predetti requisiti speciali:

1. fatturato globale d'impresa riferito agli esercizi 2008-2009-2010 pari ad almeno euro 2.500.000,00 - I.V.A. esclusa - da intendersi quale cifra complessiva del triennio (mediante copia conforme o autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, dei bilanci consuntivi relativi al triennio considerato, corredati della nota interpretativa e della documentazione comprovante l'avvenuto deposito, ovvero del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio, corredato della relativa nota di trasmissione. In caso di mancato deposito, in relazione esclusivamente all'anno 2010, è sufficiente copia del bilancio approvato dall'Impresa);
2. fatturato in servizi analoghi per servizio principale (servizi di pulizia in strutture residenziali/semiresidenziali per anziani e/o strutture sanitarie pubbliche o private) riferito agli esercizi 2008-2009-2010 pari ad almeno € 1.000.000,00 - I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio (mediante certificazione di esecuzione dei servizi resa dalle stazioni appaltanti, con indicazione del relativo fatturato);
3. fatturato in servizi analoghi per servizio secondario (servizio di guardaroba e lavanolo) riferito agli esercizi 2008-2009-2010 pari ad almeno € 350.000,00 - I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio (mediante certificazione di esecuzione dei servizi resa dalle stazioni appaltanti, con indicazione del relativo fatturato);
4. certificato comprovante **iscrizione all'apposito registro**, se cooperative, **o al registro delle imprese della Camera di Commercio**, come impresa di pulizia ai sensi dell'art. 1 del D.M. 274/97 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “f”, di cui all'art. 3 del citato decreto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente;
5. certificazioni **di qualità ottenute dall'impresa** con standard di riferimento “ISO 9001:2008”, “ISO 14001:2004” e SA 8000 (vedi paragrafo 9.33 e seguenti)
6. copia autentica del libro unico del lavoro ovvero del modello UNIEMENS aggregato ovvero altri documenti comunque idonei a comprovare il numero annuo degli addetti del triennio 2008/2009/2010.

Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la Commissione procede agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 48 del Codice dei Contratti.

Seconda fase

Nel corso della seconda seduta, riservata, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:

- a) elenco degli operatori economici ammessi;
- b) apertura della busta “B” ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare. La Commissione, quindi, proseguirà nella valutazione delle offerte tecniche e nell'attribuzione dei punteggi parziali ivi indicati, secondo quanto previsto nel successivo articolo;
- c) stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all'offerta tecnica.

In caso di dubbi la Commissione potrà chiedere integrazioni d'informazioni per iscritto. I chiarimenti forniti sono assunti a verbale della Commissione giudicatrice.

Terza fase

Successivamente, a conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti, per procedere all'apertura delle buste “C” ed alla lettura dei prezzi offerti.

Tale data sarà indicata sul sito web dell'Azienda www.asp-seneca.it e la data riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Data lettura di tali prezzi si procederà, in seduta riservata, all'esame delle offerte economiche, nonché all'attribuzione del relativo punteggio e alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse secondo il criterio del procedimento di cui agli art. 86, 87 e 88 del Codice dei Contratti (vedasi successivo art. 18). L'ente si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad altri elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Infine la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria e alla conseguente aggiudicazione provvisoria, dandone comunicazione mediante il sito istituzionale che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Di queste operazioni viene data comunicazione, per iscritto, agli offerenti interessati.

Art. 16 - Cause d'esclusione

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente capitolato, la Commissione di gara può comunque disporre l'esclusione, dalla gara medesima, dell'Offerente:

- per mancata presentazione dell'offerta nel termine prescritto,
- per presentazione del plico e delle buste in esso contenute con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare di gara,
- per mancanza di alcuno dei documenti richiesti;
- per mancato o insufficiente versamento del contributo all'Autorità;

- qualora facciano venir meno la par condicio tra i concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell’offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

Saranno escluse dalla gara le Imprese che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate del Disciplinare di Gara e/o nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio.

Art. 17 - Valutazione dell’offerta.

Gli elementi in base ai quali vengono attribuiti i punteggi sono i seguenti:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	48
2	Progetto di reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati	12
3	Offerta economica	40
	TOTALE	100

1) Offerta tecnica

punteggio massimo previsto: **48 punti** su 100.

Alle offerte tecniche, sarà attribuito un punteggio massimo di 48 punti, che saranno assegnati sulla base della valutazione degli elementi indicati nella relazione tecnica e nelle allegate schede. Ai sensi del DPCM 117/1999, l’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta avviene per i singoli elementi nei modi seguenti e complessivo per tutti i Lotti:

	PARAMETRO	PUNTI
	Sistema organizzativo di fornitura dei servizi	da 0 a 24
A	A1. - piano di servizio pulizie	10 max
	A2. -piano interventi pulizie	6 max
	A3. -sistema organizzativo lavanolo e guardaroba	7 max
	A4. - sistema organizzativo verde	1 max
B	formazione del personale impiegato	da 0 a 4
C	sostituzioni e contenimento del turn over	da 0 a 4
D	macchinari e attrezzature	da 0 a 6
E	sistema di autocontrollo	da 0 a 2
F	migliorie	da 0 a 4
G	risparmio energetico e attenzione all’ambiente	da 0 a 4

Per ciascun elemento dell'offerta tecnica la Commissione attribuirà i punteggi ai singoli elementi del progetto di cui ai precedenti punti, assegnando un coefficiente compreso tra 0 (zero) alla prestazione minima possibile e un coefficiente pari a 1(uno) alla prestazione massima offerta, attribuendo a ciascun coefficiente un giudizio come segue:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
eccellente	1,00
buono	0,80
sufficiente	0,60
insufficiente	0,40
Molto scarso	0,20
Inidoneo	0,00

Tali coefficienti attribuiti verranno poi moltiplicati per i punteggi massimi indicati per ciascuno dei 7 elementi di cui sopra (progetto, macchinari e attrezzature, sistema di autocontrollo, migliorie, risparmio energetico, formazione, sostituzione e contenimento del turn over).

La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito al progetto tecnico.

Nel caso di mancata presentazione di anche uno solo dei 7 elementi sopra indicati l'offerta viene ritenuta incompleta e l'offerente viene escluso dalla gara.

2) Progetto di reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati (L. n. 381/91)

punteggio massimo previsto: **12 punti** su 100.

	PARAMETRO	PUNTI
A.	numero di persone e relativo monte ore messo a disposizione	da 0 a 4
B.	attività che verranno svolte dalle persone inserite	da 0 a 2
C.	modalità di raccordo con i servizi sociali e sanitari del territorio	da 0 a 2
D.	personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate	da 0 a 2
E.	esperienza maturata e documentata nell'ambito degli inserimenti lavorativi almeno negli ultimi tre anni antecedenti al bando	da 0 a 2

La Commissione attribuirà i punteggi ai singoli elementi del progetto di cui ai precedenti punti, assegnando un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), attribuendo a ciascun coefficiente un giudizio come segue:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
eccellente	1,00
buono	0,80
sufficiente	0,60
insufficiente	0,40
Molto scarso	0,20
Inidoneo	0,00

Nel caso di mancata presentazione del progetto di reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati sopra indicato l’offerta viene ritenuta incompleta e l’offerente viene escluso dalla gara.

Tali coefficienti attribuiti verranno poi moltiplicati per i punteggi massimi indicati per ciascuno dei 5 elementi di cui sopra.

La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito al progetto reinserimento lavorativo.

3) Offerta economica: punteggio massimo previsto: **40 punti** su 100.

Il punteggio delle singole offerte viene attribuito come segue:

1. all’offerta economica migliore sarà attribuito il punteggio massimo;
2. alle altre offerte economiche i punteggi sono attribuiti utilizzando la seguente formula inversamente proporzionale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 117/1999:

$$X = (a * c)/b$$

Dove: c = punteggio massimo prefissato

a = prezzo più basso

b = prezzo preso in considerazione

x = punteggio da assegnare al prezzo b.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.

Saranno presi in considerazione i prezzi espressi con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola.

Art. 18 - Offerte anormalmente basse.

A norma dell’art. 86 del D. Lgs n. 163/2006, sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispettivi punti medesimi previsti.

Qualora la migliore offerta risulti anomala, l’Azienda richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie, in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta. La richiesta di giustificazione è formulata per iscritto e all’offerente è assegnato un termine di

10 (dieci) giorni, nel caso siano necessari ulteriori chiarimenti, l’Azienda li richiede per iscritto, assegnando ulteriori 5 (cinque) giorni lavorativi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Nella valutazione dell’anomalia l’Azienda tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio.

A conclusione delle operazioni di valutazione delle anomalie la commissione di gara procede ad ammettere o escludere le offerte anormalmente basse e redige la graduatoria delle offerte ammesse. Di queste operazioni viene data comunicazione per iscritto agli Offerenti interessati. Fatte salve l’espressa ipotesi d’esclusione dalla gara previste dal presente capitolato, la commissione di gara può comunque disporre l’esclusione dalla gara medesima dell’offerta a causa della mancanza della documentazione richiesta, in osservanza delle modalità prescritte per la presentazione della medesima, qualora facciano venir meno la par condicio tra i concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell’offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

Art. 19 - Documentazione antimafia.

L’Azienda procede all’acquisizione d’ufficio dell’informazione antimafia, prevista dal DPR 3 giugno 1998, n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), relativa all’aggiudicatario.

Nel caso in cui siano intervenute, dopo la richiesta della documentazione antimafia, variazioni sostanziali nell’assetto gestionale dell’impresa o di una delle imprese del raggruppamento o del Consorzio (escluse comunque figure prive di poteri di gestione, quali i componenti del collegio sindacale), il legale rappresentante pro-tempore, o altro soggetto dallo stesso delegato, dovrà darne pronta comunicazione per l’aggiornamento della comunicazione antimafia prescritta.

Art. 20 - Adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto

L’Amministrazione, ricevuti i verbali della Commissione, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall’art. 38 e 48, co. 2, del Codice dei contratti.

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara, della documentazione (in originale) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti:

- a) la documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale definitivo**, come previsto al successivo art. 29.
- b) copia della polizza assicurativa per il rischio di danni arrecati direttamente o indirettamente dai propri dipendenti**, come previsto al successivo art. 30.

c) **Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio o** (in caso di cooperativa) **ad apposito registro o** (in caso d’imprese non residenti all’estero) **in analogo registro professionale/commerciale**, riportante l’iscrizione come impresa di pulizia da cui risulti che nulla osta alla stipulazione del contratto ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche.

d) **In caso di raggruppamento temporaneo:**

Deve essere presentato il mandato collettivo speciale conferito all’Impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata secondo la forma prevista dal Pese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara intendono costituirsi in raggruppamento temporaneo;
- che il predetto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del bando;
- che il mandato steso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Azienda;
- che all’impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Azienda in relazione al contratto, anche dopo il termine del servizio fino all’estinzione di ogni rapporto;
- che l’offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’azienda appaltante.

e) **Copia informatica e cinque copie cartacee del progetto tecnico presentato per la partecipazione alla procedura di gara.**

Contestualmente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà firmare il **documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)**, nonché fornire le dichiarazioni richieste nei documenti unici di valutazione dei rischi di interferenze. A tal fine dovranno essere forniti, sempre da parte della ditta aggiudicataria, i nominativi del referente dell’appalto in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza.

L’Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell’art. 16 bis introdotto dalla legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

L’aggiudicataria è soggetta ad un **periodo di prova** di sei (6) mesi. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato, agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e/o all’offerta tecnica proposta dall’aggiudicataria stessa, l’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria, ove l’offerta di quest’ultima sia rispondente alle esigenze dell’Azienda, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni.

Ai sensi dell’art.118 del Codice dei Contratti, l’impresa deve presentare, entro 20 (venti) giorni prima dell’esecuzione del contratto, copia autenticata dei contratti di subappalto stipulati dall’Impresa a seguito dell’avvenuta dichiarazione in sede di presentazione dell’offerta.

Ove l'aggiudicatario non rispetti i termini di cui sopra senza giustificato motivo, l'Azienda può, unilateralmente senza necessità di messa in mora, annullare l'aggiudicazione ed assegnare il servizio al secondo in graduatoria, fatti salvi i maggiori oneri a carico dell'inadempiente.

Nel caso in cui l'Azienda annulli l'aggiudicazione a seguito della mancata presentazione entro 15 (quindici) giorni della documentazione richiesta o nel caso in cui l'aggiudicatario decida di rinunciare all'aggiudicazione disposta a suo favore dall'azienda, l'azienda stessa provvede all'incameramento della cauzione provvisoria, salva la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

Art. 21 - Tutela della Privacy – Accesso agli Atti

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “SENECA” – Sede Legale in Via Matteotti 191 – 40014 Crevalcore, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati relativi alla procedura medesima è il Responsabile del Procedimento dell'Asp Seneca. Al Responsabile del trattamento dei dati l'Impresa potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 78 del D. lgs 196/2003.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la riservatezza e i diritti d'impresa.

Ai sensi dell'articolo 13 della normativa predetta, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati forniti dall'Impresa sono necessari a quest'azienda per la partecipazione alle procedure di gara, per la sottoscrizione dei relativi contratti e per la loro esecuzione.

Modalità di trattamento dei dati.

In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene sulla base dei D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati.

I dati sono raccolti dall'U.O. Affari generali e Risorse Umane dell'Azienda. Sono successivamente trattati all'interno del medesimo ufficio. In tutte le fasi del trattamento è garantita la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per motivi di legge o di regolamento i dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici per il controllo delle autocertificazioni, ad enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di credito per la gestione dei rapporti dei diretti interessati ed ai soggetti interessati per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi.

Natura del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alle procedure di gara e per la stipulazione dei relativi contratti. La mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe comportare la non ammissione alle procedure di gara e/o l'impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto d'appalto con conseguente revoca del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della procedura di gara.

Art. 22 - Controlli a campione.

L'Azienda si riserva il diritto di procedere ad effettuare controlli sia a campione che mirati sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, compreso l'esito positivo dell'informazione antimafia, in contrasto con le dichiarazioni rese dal concorrente, comporta la pronuncia con atto motivato, di decadenza dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 23 - Stipula del contratto.

Entro i termini fissati dall'Azienda, l'Impresa deve presentarsi per la stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Le spese di copia, bollo e altre inerenti il contratto, comprese quelle per la sua registrazione sono a carico dell'Impresa.

La stipula del contratto potrà avvenire anche in deroga dell'art. 11 del Codice dei Contratti, per ragioni d'urgenza dopo che l'aggiudicazione diverrà definitiva.

Ove il versamento della somma indicata dall'Azienda per le spese contrattuali non sia ancora intervenuto all'atto della stipulazione del contratto, l'azienda trattiene la somma stessa, aumentata degli interessi, dal primo corrispettivo dovuto all'impresa.

La quantificazione degli interessi è effettuata sulla base del tasso che, durante il periodo in cui si sia verificato il ritardo, è stato applicato ai depositi dell'azienda dal suo Tesoriere.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto, l'azienda può, unilateralmente e senza necessità di messa in mora, annullare l'aggiudicazione ed assegnare il servizio al secondo in graduatoria, provvedendo all'incameramento della cauzione provvisoria, salva la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

Art. 24 - Corrispettivi e pagamenti.

Per il servizio prestato, l'Azienda è tenuta al pagamento del corrispettivo in denaro entro 60 (sessanta) giorni dalla data di arrivo delle fatture, le fatture sono mensili ed emesse alla fine del mese cui si riferiscono e devono essere separate per Lotto.

L'Azienda provvederà al pagamento una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno essere riferite ad ogni singolo lotto e ove siano presenti diverse attività devono indicare i rispettivi importi.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SENECA" - Via Matteotti, 191 - 40014 Crevalcore, saranno recapitate presso la sede amministrativa dell'Azienda Seneca -Via Sibirani n. 3 - 40019 Sant'Agata Bolognese oppure a/m posta elettronica all'indirizzo info@asp-seneca.it e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive dei codice IBAN e del codice CIG.

I pagamenti devono essere effettuati tramite accredito dei relativi importi sul conto corrente specificato in contratto.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SENECA" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente; provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il **C.I.G.** (codice identificativo gara) è: 2589599CAF e andrà indicato nelle fatture.

L'impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, notificherà tempestivamente all'Azienda le variazioni che si verifichino per le modalità di pagamento previste in contratto. In difetto di tale notificazione l'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

L'Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo e di ogni altra somma eventualmente dovuta, in caso d'inadempimento totale o parziale, ritardo o inesatta prestazione dei servizi.

Senza pregiudizio di ogni altro diritto dell'Azienda, l'Azienda stessa ha facoltà di compensare con il corrispettivo pattuito quanto dovuto dall'impresa a titolo di risarcimento danni o comunque per effetto dell'inadempimento totale o parziale ad alcuna delle obbligazioni previste a suo carico nel presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 25 - Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, l'Azienda, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Azienda, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Azienda possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore s'impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Azienda per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Azienda.

Art. 26 - Sospensione dei Servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Art. 27 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Azienda di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28 - Esecuzione anticipata - emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di esecuzione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

Art. 29 - Deposito cauzionale definitivo

Il deposito in questione s'intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo d'aggiudicazione, IVA esclusa. Ai sensi dell'art. 113, co 1, del D. Lgs. 163/06, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione dell'atto.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SENECA".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Tale documentazione potrà essere presentata mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o versamento della somma a titolo di cauzione. Il versamento dovrà avvenire presso la: UNICREDIT BANCA SERVIZIO TESORERIA – Filiale di Sant' Agata Bolognese – IBAN: IT03T0200837090000010965147. Qualora la cauzione definitiva venga prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la medesima dovrà contenere:

- esplicita dichiarazione con la quale il garante si obbliga ad effettuare senza alcuna riserva il versamento dell'importo della cauzione entro 15 giorni a semplice richiesta dell'azienda,
- esplicita dichiarazione con la quale il garante si obbliga, con la presente fideiussione/polizza, a garantire l'azienda per eventuali azioni giudiziali intentate dai dipendenti/enti interessati asseritamente creditori dell'appaltatore per un periodo di due anni dalla cessazione di ogni rapporto contrattuale. Qualora il deposito cauzionale venga prestato mediante versamento in contanti, lo stesso verrà restituito trascorsi due anni dalla cessazione di ogni rapporto contrattuale.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate **di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia foto statistica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).**

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Azienda qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso d'inadempimento a tale obbligo, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per l'entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 30 - Responsabilità per infortuni e danno

L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni ingiusti, arrecati e prodotti all'Azienda, al personale dell'Azienda ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell'espletamento dell'attività di appalto, dagli addetti al servizio di pulizia nell'esercizio delle proprie incombenze ed è tenuta ad assicurarsi contro il relativo rischio, sollevando l'azienda da questa responsabilità.

Il contratto da stipularsi con una delle imprese autorizzate e prima dell'inizio dei lavori di pulizia, deve garantire la copertura assicurativa con un massimale pari ad € 2.000.000,00, dalla data d'inizio del contratto e per tutta la durata dello stesso, e riconoscere all'azienda la posizione di terzo, garantendo a essa i conseguenti benefici.

La copia della polizza deve essere trasmessa all'azienda entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla stipula del negozio. Alla fidejussione e polizza assicurativa devono essere allegate copia del documento d'identità del sottoscrittore nonché adeguata documentazione comprovante la legittimità del sottoscrittore ad impegnare il soggetto fideiussore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto con conto dell'Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 31 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema d'igiene, antinfortunistica, sicurezza, retributiva, previdenziale e assicurativa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 32 - Penali

Al fine di garantire l'osservanza di tutte le prescrizioni del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare penali comunicate per iscritto.

Per ogni eventuale inadempienza, ritardo o deficienze di servizio imputabili a negligenze o colpa dell'Impresa, riscontrate dal delegato della struttura, tramite ispezioni ed annotazioni

su verbale e segnalate per iscritto all’U.O. Affari Generali e Risorse Umane, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale, fatto salvo quanto indicato al successivo punto t), nella misura dal 0,5% al 3% (a seconda della gravità) del compenso mensile. Si indicano in particolare i seguenti casi:

- a) carrelli lasciati incustoditi nelle strutture;
- b) stoccaggio di prodotti e/o carrelli in zone a rischio;
- c) mancato utilizzo di strumenti di protezione atti a scongiurare situazioni di pericolo per l’utenza;
- d) mancata fornitura di schede tecniche e di sicurezza dei prodotti;
- e) pulizia delle stanza svolte in maniera non soddisfacente;
- f) mancato rispetto della normativa in materia di personale;
- g) mancato invio o aggiornamento degli elenchi del personale di cui all’art. 3 –d) del capitolato tecnico entro i termini previsti;
- h) mancata formazione/identificazione del personale di cui all’art. 3 –d.) del capitolato tecnico;
- i) disservizi causati da mancata presenza del responsabile gestore del servizio entro i termini indicati dall’art. 3-c) del capitolato tecnico;
- j) mancata compilazione e firma delle attestazioni di regolare esecuzione del capitolato tecnico;
- k) mancato rispetto di orari e cadenze temporali, concordate con le strutture per lo svolgimento del servizio;
- l) mancanza di materiale o attrezzatura idonea alle esigenze della Struttura, la cui assenza impedisca il regolare svolgimento del servizio;
- m) non corrispondenza dell’attrezzatura/macchinari rispetto a quanto previsto nell’offerta tecnica anche per singola Struttura;
- n) carente, irregolare o intempestiva esecuzione, imputabile all’impresa, del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate proposto in sede di gara o riduzione delle persone svantaggiate complessivamente in carico all’Impresa;
- o) mancata erogazione della qualità attesa di cui all’art. 7 del capitolato tecnico;
- p) mancato invio entro 7 (sette) giorni dall’inizio del servizio degli orari e calendario dei servizi giornalieri e periodici all’U.O. Affari Generali e Risorse Umane dell’Azienda;
- q) mancato utilizzo delle macchine/attrezzature previste nel progetto tecnico per periodi superiori a 5 (cinque) giorni consecutivi o nel caso del ripetersi di tali mancati impieghi anche per periodi non eccedenti i 5 (cinque) giorni;
- r) utilizzo improprio degli spazi e delle attrezzature dell’ Azienda;
- s) parziale esecuzione del servizio di pulizia, in tal caso verrà applicata una penale nella misura del 10% dell’importo giornaliero;
- t) mancato svolgimento di determinate pulizie anche dopo solleciti verbali fatti dal responsabile della Struttura o da persona da lui delegata;
- u) disservizi e/o inadempimenti causati da assenza di personale non prontamente sostituito;
- v) mancato affiancamento del personale;
- w) altri inadempimenti causa di disservizi legati al mancato rispetto del capitolato condizioni e schede tecniche presentato dall’impresa stessa;
- x) qualsivoglia altra situazione di particolare e oggettiva gravità.

Nel caso di applicazione di una penale l’Impresa deve, entro 15 (quindici) giorni consecutivi naturali dalla comunicazione scritta provvedere all’emissione di una nota di accredito per l’importo a favore dell’Azienda. Trascorsi i 15 (quindici) giorni senza che sia pervenuta nota di accredito, l’Azienda si riserva di applicare una ulteriore penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui siano già state applicate le penali di cui sopra e l'impresa persevera nello svolgere il servizio in modo negligente, l'Impresa può essere soggetta a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione delle penali di cui sopra. In caso di ripetute inosservanze contrattuali, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare più di una penale nel medesimo mese e di mettere in atto una richiesta di ripristino del dovuto. L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di far eseguire d'ufficio, nel modo che più riterrà opportuno e a spese dell'Impresa, i lavori necessari per la regolare esecuzione del servizio.

Art. 33 - Risoluzione per inadempimento e recesso

L'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Azienda avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- b) Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda;
- c) Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei servizi.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore s'impegnerà a fornire all'Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede d'offerta.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Azienda;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Azienda.

Art. 34 - Subappalto

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale .

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 163/06, nonché le parti di servizio che intende subappaltare, con l'indicazione dei lotti interessati.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Azienda, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Azienda con specifico provvedimento previo:

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 35 - Divieto di cessione del contratto e del credito

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione d'impresе per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06.

E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 36 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Impresе, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Azienda ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre impresе mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 37 - Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Art. 38 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet dell'Azienda.

Art. 39 - Clausola risolutiva espressa

L'Azienda si riserva ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento ed in particolare nei seguenti casi:

- a) verificarsi di un fatto a carico dell'Impresa che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia stato iniziato dall'autorità Giudiziaria per denuncia di terzi,
- b) cessione in subappalto di tutto o parte del servizio senza il consenso scritto dell'Azienda;
- c) cessione dell'attività, procedimento di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Impresa;
- d) mancato rispetto del termine per la reintegrazione del deposito cauzionale definitivo;
- e) mancata stipulazione, prima dell'inizio dei lavori di pulizia, del contratto di assicurazione di cui al presente capitolato e con il contenuto previsto;
- f) verificarsi del caso in cui siano già state applicate due penalità per la stessa inadempienza;
- g) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art.3-d) del capitolato tecnico.

La risoluzione del contratto opera di diritto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'Azienda comunichi all'Impresa di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

L'Azienda provvede, nel modo che riterrà più opportuno alla prosecuzione degli interventi in corso fino alla fine degli stessi, con l'obbligo dell'impresa decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.

Art. 40 - Maggiori danni a carico dell'Impresa

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Impresa costituiscano impedimento alla regolare esecuzione del servizio nei tempi e nelle modalità prescritte, l'Azienda si riserva la facoltà di provvedervi a mezzo di un'altra impresa adottando tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e ponendo a carico dell'impresa ogni spesa e danno conseguente.

Le maggiori spese sono prelevate dal deposito cauzionale e se non sufficiente, mediante compensazione con eventuali crediti dell'Impresa, salva restando la facoltà dell'Azienda di rivalersi nei confronti dell'Impresa per il dovuto. Nel caso di minore spesa nulla compete all'Impresa.

Art. 41 - Revisione del prezzo

Il prezzo è soggetto a revisione, secondo le modalità precisate di seguito.

Entro 6 mesi dalla scadenza del primo anno di validità del presente contratto ed entro lo stesso termine degli anni successivi, l'Impresa può inoltrare all'Azienda istanza di variazione del prezzo, prevista dall'art. 115 D. Lgs 163 del 12.04.2006, accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta costituita dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati editi dall'ISTAT con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese dell'anno precedente.

La prima variazione di prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente all'indice di cui sopra, intervenuta tra la data di inizio di validità del contratto e la successiva scadenza contrattuale del primo anno di attività ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza del primo anno di attività.

Per gli anni successivi la variazione di prezzo è riconosciuta con le stesse modalità e nella stessa misura indicata sopra, assumendo come base il prezzo oggetto dell'ultima revisione ovvero quello iniziale, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna revisione.

Ai sensi del D. Lgs 163/2006 la revisione di prezzo viene operata dal Responsabile dell'U.O. Affari Generali e Risorse Umane sulla base di una istruttoria cui a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

Non comporta revisione del corrispettivo pattuito l'eventuale aumento del costo della manodopera dovuto a qualsiasi circostanza.

Art. 42 - Controversie.

In caso di qualsivoglia controversia relativa l'applicazione, interpretazione, esecuzione del presente capitolato condizioni, e del relativo contratto di appalto il foro competente è quello del tribunale di Bologna.

Art. 43 - Altre disposizioni relative alla gara

L'Azienda si riserva la facoltà, a proprio e insindacabile giudizio, di non dar luogo alla gara, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del Procedimento è Lorenzo Sessa, Responsabile del Servizio Affari Generali.

Art. 44 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia.

FIRMA del rappresentante/i legale/i dell'Impresa.